
N° 998: TUTELARE IL PERSONALE

L'articolo 328 CO e l'articolo 6 della Legge federale sul lavoro ci spiegano che il datore di lavoro è tenuto a prendere tutti i provvedimenti necessari per proteggere la salute dei propri dipendenti. Questo ogni datore di lavoro serio lo sa già. Del resto nessun datore di lavoro ha interesse che vengano infettati i propri collaboratori o i clienti.

Lo stesso vale, ma in maniera accresciuta, con il Covid. I rischi connessi con il contagio dell'epidemia richiedono misure particolari. Per questa ragione l'UFSP ha diramato con la SECO un promemoria per la protezione della salute sul posto di lavoro per il Covid-19.

Di principio spetta al datore di lavoro definire le misure ed adeguarle alla propria azienda. In casi estremi di impossibilità pratica di attuazione si potrebbe anche ipotizzare la cessazione dell'attività (o parte di essa).

Nel dubbio per le misure ci si può rivolgere – come ci ha ricordato la SECO – all'ufficio dell'Ispettorato del lavoro (tel. 091 814 30 96; dfe-uil@ti.ch) per i consigli di rito.

Precisiamo comunque che, situazione odierna, a livello cantonale lo Stato maggiore ha solo emesso un paio di indicazioni comportamentali (v. link sotto).

La Sezione dei lavoro ha nondimeno pubblicato un interessante volantino che qui alleghiamo (scaricabile al link: <https://www4.ti.ch/.../DE/20200410 - ROSSO - Flyer Aziende.pdf>)

Un utile promemoria e un'altrettanta utile checklist la troviamo nel sito della SECO al link: https://www.seco.admin.ch/.../gesundheitsschutz_arbeitsplatzc...

In questo contributo estrapoliamo passaggi dal promemoria SECO per i datori di lavoro relativo alla protezione della salute sul posto di lavoro per il Covid-19 (pubblicato il 23 aprile 2020).

Precisiamo che, sebbene debba essere la logica della tutela effettiva della salute ad avere il sopravvento, il piano di protezione (in quanto settoriale, posteriore ed avallato dall'UFSP e dal Consiglio federale) ha giuridicamente priorità in caso di contraddizione con il promemoria.

DAL PROMEMORIA**(1)****IL LAVORO NEL CONTESTO DELL'EPIDEMIA COVID-19****1.1 LAVORATORI PARTICOLARMENTE A RISCHIO**

Sono considerate particolarmente a rischio le persone dai 65 anni di età e le persone con ipertensione, malattie croniche delle vie respiratorie, diabete, malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario, malattie del sistema cardiocircolatorio e cancro. Le donne in gravidanza e i lavoratori giovani non sono considerati persone particolarmente a rischio ai sensi dell'ordinanza 2 COVID-19. I datori di lavoro permettono ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi. Adottano provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.

Se, a causa della loro natura o in mancanza di provvedimenti realizzabili, le attività lavorative possono essere svolte soltanto sul posto di lavoro usuale, i datori di lavoro sono obbligati a garantire, mediante idonei provvedimenti organizzativi e tecnici, il rispetto delle raccomandazioni della Confederazione concernenti l'igiene e il distanziamento sociale conformemente all'articolo 10c dell'ordinanza 2 COVID-19. Se non possono adempiere gli obblighi lavorativi, i lavoratori particolarmente a rischio sono posti in congedo dal datore di lavoro con continuazione del pagamento dello stipendio. I lavoratori attestano la loro condizione di persone particolarmente a rischio mediante un'autodichiarazione. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

1.2 IN PRESENZA DI SINTOMI DI UNA MALATTIA RESPIRATORIA ACUTA

In caso di tosse, mal di gola, respiro affannoso con o senza febbre, sintomi febbrili o dolori muscolari, restare a casa e recarsi dal medico o al pronto soccorso solo dopo averli contattati telefonicamente. Non consentire a nessun collaboratore di lavorare se è ammalato.

(2)**PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE**

La distanza tra due persone sul posto di lavoro deve essere di almeno 2 metri (il motivo della distanza di 2m è stata spiegata in GD n° 897 lo scorso 12 marzo ed è una distanza importante, non un optional, ndr). Va mantenuta in tutti i luoghi di lavoro così come nei locali per la pausa, negli spogliatoi e nelle mense. Se ciò non è possibile, il tempo di contatto deve essere il più breve possibile e vanno adottati appositi provvedimenti di protezione (per esempio si consiglia un plexiglas o intervento simile al bancone quale divisione dal servizio, con un foro per fare passare le bibite, ndr).

2.1 DISTANZE

Oltre all'home-office (auspicato) i seguenti provvedimenti relativi alla distanza permettono di proteggere la salute dei lavoratori (eccezioni sono ravvisabili tra persone che già convivono, ndr).

(a)

Il datore di lavoro deve allestire il posto di lavoro in modo tale che i collaboratori possano mantenere una distanza sufficiente dalle altre persone in azienda (almeno 2 metri). Se ciò non è possibile, il tempo di contatto deve essere il più breve possibile. Se la distanza minima non può essere rispettata è necessario adottare provvedimenti di protezione.

(b)

Se possibile, installare vetri divisorii tra i collaboratori o tra i collaboratori e la clientela.

(c)

Se possibile, scaglionare i tempi di lavoro e di pausa, in modo da ridurre il numero di persone presenti contemporaneamente.

(d)

Applicare una segnaletica a pavimento per garantire il rispetto della distanza di almeno 2 metri tra i collaboratori e la clientela.

(e)

Spostare le file (di attesa, ndr) all'aperto e fare entrare nell'esercizio solo poche persone per volta

2.2 IGIENE

Il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere a disposizione quanto necessario per garantire il rispetto dei provvedimenti di protezione indicati dall'UFSP. I provvedimenti possibili sono, ad esempio, i seguenti:

(a)

Tutte le persone in azienda (collaboratori, fornitori e clienti) devono lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone, in particolare prima dell'arrivo sul posto di lavoro, prima e dopo le pause e prima e dopo le riunioni. Se questo non è possibile, deve essere messo a disposizione del disinfettante.

(b)

Disinfettare regolarmente i piani di lavoro, le tastiere, i telefoni e gli strumenti di lavoro, in particolare se di uso comune.

(c)

Riempire regolarmente i dispenser di sapone e di salviette usa e getta e accertarsi che le scorte siano sufficienti.

(d)

Ricordare al personale di non condividere tazze, bicchieri, piatti o posate; accertarsi che i piatti siano lavati con acqua e sapone dopo l'uso.

(e)

Rimuovere riviste e giornali dalle sale d'attesa e dalle aree comuni (come le salette del caffè e le cucine).

(f)

Aerare i locali di lavoro circa 4 volte al giorno per circa 10 minuti.

(g)

Indossare indumenti di lavoro personali e lavarli regolarmente.

(h)

Pulire regolarmente le maniglie delle porte, i pulsanti degli ascensori, le ringhiere delle scale, le macchine del caffè e altri oggetti toccati frequentemente da numerose persone.

Potrebbe inoltre essere necessario aumentare gli addetti alle pulizie o riorganizzare il loro lavoro, per dare priorità alle attività di disinfezione. Occorre garantire che il personale addetto alle pulizie sia informato dei provvedimenti di protezione da adottare e dei prodotti da impiegare al termine del lavoro per la disinfezione dei dispositivi utilizzati. In situazioni particolari può essere opportuno che i collaboratori indossino dispositivi di protezione come guanti, mascherine e occhiali (il PP non li prevede ma sono consigliati soprattutto per le fasce a rischio, ndr). Tuttavia in generale questi dispositivi non sono necessari.

(3)

MAGGIORI INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI

- www.ufsp.admin.ch/nuovo-coronavirus
- www.ufsp-coronavirus.ch
- <https://www4.ti.ch/dfe/de/uil/coronavirus/>
- <https://www4.ti.ch/.../covid.../direttive/alberghi-e-ristoranti/>